

Alcolici, per i pubblici esercizi niente più licenza Utf

La legge sulla concorrenza ha escluso dall'obbligo i locali, le strutture ricettive e i rifugi alpini



L'Utf è la licenza fiscale che coloro che producono, trasformano e

vendono prodotti alcolici hanno l'obbligo di richiedere all'Agenzia delle Dogane. Tra le attività obbligate a questa denuncia vi erano anche i pubblici esercizi.

Con l'approvazione, lo scorso 2 agosto, della "legge annuale per il mercato e la concorrenza" sono stati esclusi (comma 178 dell'art. 1 del provvedimento) esplicitamente dall'obbligo gli esercizi pubblici, gli esercizi di intrattenimento al pubblico, gli esercizi ricettivi ed i rifugi alpini.

«Già dal 1999 - spiega l'Ascom di Bergamo - non vi era più l'obbligo di pagare il diritto annuale riferito alla licenza Utf, ma era in ogni caso necessario possederla all'avvio dell'attività e conservarla, avendo la stessa validità permanente, in caso di controlli. Con l'entrata in vigore della nuova legge, che avverrà 15 giorni dopo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, non sarà più necessario nemmeno richiedere la licenza, alleggerendo ulteriormente gli obblighi delle attività».